COMUNE DI PESARO
SERVIZIO SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
U.O. Attività economiche e suap

Ordinanza N° 650 del 28/03/2025

Oggetto:	**DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE AI PUBBLICI ESERCIZI DI ASCOLTO MUSICA, LOCALI DI INTRATTENIMENTO (SALE DA BALLO E DISCOTECHE), SALE GIOCHI, PARCHI GIOCHI, FESTE, SAGRE E GIOSTRE E ATTIVITA' RUMOROSE. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E STAGIONALITA' STRUTTURE RICETTIVE PUBBLICI ESERCIZI.**

IL SINDACO

Premesso che

al fine di valorizzare il territorio e di esaltarne la vocazione turistica, durante l'anno e in particolare nei mesi estivi ma anche nel periodo natalizio e Capodanno vengono programmate manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché spettacoli a carattere temporaneo, sia organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale, sia patrocinati o promossi dall'Amministrazione stessa;

il settore comprendente attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento rappresenta una realtà economica e sociale molto importante per l'offerta turistica e del divertimento del territorio comunale;

i pubblici esercizi rispetto all'orario di apertura/chiusura si attengono a quanto previsto dal D.L.6/12/2011 art.31, convertito con L.22/12/2011 n.214 e, in modo particolare sono locali che in prevalenza programmano forme di intrattenimento musicale, sia dal vivo che mediante diffusione presso i locali, gli attigui dehors o spazi all'aperto; tale attività pur rappresentando una modalità maggiore per attirare e allietare la clientela può, però, costituire anche causa di oggettivo disturbo e disagio per i cittadini dimoranti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

in effetti, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, si evince che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimento all'aperto, a casa del volume eccessivo della musica;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- Garantire, per quanto attiene l'attività di "ascolto musica", il corretto contemperamento degli interessi delle varie realtà territoriali, al fine di assicurare il giusto equilibrio fra le diverse esigenze:
- individuare una regolamentazione territoriale armonica che, conformemente alla normativa nazionale e regionale vigente, risponda concretamente alla necessità di sviluppare politiche turistiche e di accoglienza improntate ai principi della qualità e della sostenibilità;
- rendere omogenea la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi, compresi quelli balneari, e di intrattenimento presenti sul territorio, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute;
- prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica provocati dal volume eccessivo della musica e dal comportamento non sempre irreprensibile e civile tenuto nelle ore notturne da alcuni avventori;
- ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, come sopra accennato da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei

locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'utilizzo di strumenti elettroacustici che dal vivo.

Viste altresì le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio;

Rilevato che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, circoli privati, disco pub, ecc.), che l'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447/95, determina i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità in riferimento alle Classi acustiche di cui alla Tab. A del medesimo D.P.C.M., adottate dai Comuni nella redazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e di seguito elencate:
• Classe I: aree particolarmente protette;
• Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
• Classe III: aree di tipo misto;
• Classe IV: aree di intensa attività umana;
• Classe V: aree prevalentemente industriali;
• Classe VI: aree esclusivamente industriali.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 ad oggetto: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D. Lgs. N. 59/2010 "Attuazione della direttiva 20061123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. H) ed attinenti, tra gli altri, "all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ...(omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";

Viste le ultime pronunce giurisprudenziali e, in particolare, quella della Corte di Cassazione, che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di diffusione sonora da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del codice penale (Corte di Cassazione Penale Sez. 3^ 20/06/2016 Sentenza n. 25424; Corte di Cassazione Penale, Sez. III – 16/06/2017 n. 30189 Corte di Cassazione, Sez. III – 6 ottobre 2021 n. 3952, ecc.);

Ritenuto che la presente Ordinanza non si applica per i locali/eventi di pubblico spettacolo le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Servizio Sviluppo Urbano ed Economico – U.O: "Attività economiche e Suap" Attività, previa valutazione della Commissione di vigilanza del Pubblico Spettacolo;

Ribadito che l'attività di intrattenimento musicale può essere svolta con la sola limitazione che venga condotta in maniera tale non solo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

Ravvisata la necessità di procedere a disciplinare:

- lo svolgimento delle attività rumorose sia all'interno dei locali che presso le aree di pertinenza in cui insistono i collegati dehors ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di bevande e alimenti, nelle aree esterne, in genere utilizzate per eventi programmati, allo scopo di conciliare le esigenze di interesse pubblico con i differenti interessi di tutela dell'attività di impresa;

- le modalità dell'attività di ascolto musica nei pubblici esercizi: bar/ristoranti, circoli e altre "realtà" contemplate nella Legge n.447/1995) e il rispetto degli orari per locali di intrattenimento (sale da ballo, discoteche, night club);
- la modalità di svolgimento di attività rumorose in genere riguardo a: Feste, Giostre, Parchi giochi, etc.

Ritenuto, altresì, di dover:
- definire il periodo di stagionalità delle strutture ricettive, di cui alla L.R. n. 9/2006 e ss.mm.ii.
- modalità dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche;
- modalità di gestione riguardo agli orari di servizio per gli impianti di distributori-carburante;

Constatato che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettere "d", "e, "g" ed "h" ed art. 14 della legge 447/1995 e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

Visti:

• l'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della Collettività;
• l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
• l'articolo 7 del Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
• l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689;
• la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995;

• l'art. 9, comma 1° della Legge 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;
• il DPCM 01.03.91, il DPCM 14.11.1997, il DPCM 16.11.1999 nr. 215 concernente i limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;
• il D.M. Ambiente 16/03/1998;
• la Legge 24.07.2008, n. 125;
• gli artt. 9, 10. 68 e 69 del TULPS;

• la normativa Regionale in materia di inquinamento acustico ambientale ed in particolare:
- la L.R. 14.11.2001, n. 28, recante "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", che agli artt. 2 e 4 stabilisce le modalità e le procedure di approvazione della "Classificazione acustica del territorio Comunale", che consistono sostanzialmente nell'adozione da parte del Consiglio Comunale, nel successivo deposito per la durata di sessanta giorni, durante tale periodo chiunque può formulare osservazioni all'atto, e nell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni presentate;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 24.6.2003, "Legge quadro sull'inquinamento acustico e L.R. n. 28/2001 – approvazione del documento tecnico "Criteri e linee guida di cui all'art. 5, comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della L.R. 28/2001" con la quale sono stati, altresì, definiti i criteri e le linee guida a cui i Comuni devono attenersi nella redazione della Classificazione acustica del territorio comunale;

Visto, in particolare, il punto 6.2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 24.6.2003 di cui sopra avente ad oggetto "Criteri generali in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della legge 447 /1995";
Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Regionale n. 809 del 10 luglio 2006. - L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 28/2001: "Modifica criteri e linee guida approvati con DGR 896 del 24.06.2003";

Dato atto:

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 11.07.2005 con cui è stato approvato l'"Atto di Classificazione acustica" del territorio del Comune di Pesaro nelle zone di destinazione d'uso per gli effetti della normativa in difesa dall'inquinamento acustico;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 04.12.2006, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge n. 447/95 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 28/2001, la variante all'"'Atto di Classificazione acustica" del territorio del Comune di Pesaro approvato con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 dell'11.07.2005, nelle zone di destinazione d'uso per gli effetti della normativa in difesa dall'inquinamento acustico, costituita dagli elaborati allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 10.07.2006 esecutiva;

Richiamato *il REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.*

Visto l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia debba osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli a tutela del pubblico interesse;

Vista la normativa in materia di commercio L.R. n. 22 del 05.08.2021 e il successivo regolamento attuativo n. 4/2022;

Visto il Regolamento Regionale n. 6/2022 disciplinante le "attività di intrattenimento/attività accessorie";

Vista la Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e ss.mm.ii.;

Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico.

Ritenuto di dover intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto agire degli operatori economici, in particolare nell'utilizzo dei vari dispositivi e apparecchiature musicali, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

Constatata dunque la propria competenza ad adottare la presente ordinanza,

ORDINA

1. È vietato, **se non per espressa autorizz*azio*ne**, lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico, nonché l'utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane, etc., che per loro natura, esprimono un livello di pressione sonoro particolarmente elevato, non controllabile elettronicamente, né compatibile con l'ambiente densamente abitato in cui i pubblici esercizi sono insediati. L'attività, **esercitata dietro espressa autorizzazione comunale**, se presentata da iniziative di parte, contempla un massimo di eventi pari a n.4 annuali per attività economica, **realizzabili da maggio a settembre.** Nel caso di contiguità di più attività economiche poste nella stessa area, tra un evento* e quello successivo devono trascorrere almeno 15 giorni di sospensione. L'autorizzazione /nulla osta comunale, contemplerà se del caso, l'orario massimo di espletamento dell'evento, in relazione al contesto in cui si svolgerà l'evento musicale. Viene fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di non rilasciare la suddetta autorizzazione ovvero vietare l'evento/intrattenimento musicale al fine di salvaguardare i diritti di terzi.

   (*per evento musicale si intende l'insieme di attività che ricadono nella definizione di "Pubblico Spettacolo", di cui all'art.68 del TULPS)

2. Gli intrattenimenti per mezzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici (**di sottofondo/musica di ascolto**), possono essere effettuati all'interno del locale e nell'area adibita al dehors di appartenenza, come disposto all'art.18 del Regolamento n.6/2022, all'interno degli orari previsti dalla presente ordinanza e comunque all'interno dell'orario di apertura del locale e **nel rispetto dei limiti dei decibel di seguito previsti**;

3. Non devono essere allestiti palchi, gradinate, pedane, allestimenti scenici, e non deve essere data specifica pubblicità all'allietamento, nel caso il titolare dovrà munirsi della licenza di cui all'art. 68, 69 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S).

4. È fatto obbligo al titolare del pubblico esercizio di porre in essere tutti gli accorgimenti atti a prevenire comportamenti non decorosi e/o che costituiscano disturbo alla quiete pubblica e al riposo, sia all'interno che all'esterno del locale, disincentivando lo stazionamento della clientela al di fuori del locale oltre gli orari prestabiliti per le attività di intrattenimento;

5. In concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o, comunque, dallo stesso patrocinate, sia che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, non potranno essere organizzati piccoli intrattenimenti musicali né all'esterno, né all'interno dei propri locali, ove gli stessi ricadano entro un raggio di azione di metri 500 dal luogo ove si svolge l'evento e, salvo che l'attività non rechi disturbo o intralcio al buon andamento della manifestazione.

6. Non rientrano tra le attività disciplinate da questa Ordinanza le manifestazioni organizzate e realizzate dal Comune di Pesaro, in forma diretta o indiretta, sia all'interno dei locali che all'esterno su aree pubbliche o ad uso pubblico, organizzate per le festività, per la promozione commerciale e turistica del territorio comunale;

7. È consentita, nel rispetto del piano di Classificazione Acustica Comunale e nei limiti di decibel **come di seguito rappresentato**, l'attività di intrattenimento musicale con musica di ascolto, non rientrante nella casistica del pubblico spettacolo, mediante l'utilizzo di impianti di moderata potenza, senza utilizzare alcun tipo di amplificatore acustico senza aggiunta all'apparato elettrico/elettronico di filo diffusione utilizzato, la musica deve costituire mero sotto fondo musicale, avendo lo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo;

1) ORARI ASCOLTO MUSICA NEI PUBBLICI ESERCIZI ed esposizione e comunicazione degli orari di apertura e chiusura

A) I pubblici esercizi (bar, ristoranti, etc.) non hanno vincoli di orari di apertura e chiusura così come previsto dal D.L. 6/12/2011 convertito in L. n. 214 del 23/12/2011, ma hanno l'obbligo di comunicare al Comune gli orari di apertura e chiusura che autonomamente hanno stabilito di esercitare e di esporli al pubblico ai sensi della Legge Regionale Marche n. 22/2021 "Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche";

B) I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano tenere le attività disciplinate dal vigente Regolamento Regionale n. 6/2022 "attività di intrattenimento/attività accessorie" devono osservare i seguenti limiti:

- B1) possibilità di ascolto musica (compresa la musica dal vivo) quale attività accessoria di cui al regolamento regionale su menzionato con possibilità di effettuare **il karaoke fino alle ore 24:00** nelle seguenti zone, come sotto delineato:

(AREA 1)

DALLO STABILIMENTO BALNEARE N.47 (BAGNI SOLE) – COMPRESO - AL CONFINE CON IL COMUNE DI FANO:

ORARI:

DA DOMENICA A GIOVEDI' FINO ALLE ORE 1:00
VENERDI' E SABATO FINO ALLE ORE 3:00

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 65	dB 70
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	dB 55	dB 65
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	dB 60
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	dB 55

Nel caso in cui l'attività rumorosa fosse collocata nello stesso edificio del cittadino disturbato e quindi il rumore si trasmettesse attraverso i muri e pavimenti interni, vanno rispettati i seguenti limiti:

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 35	dB 40
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	dB 30	dB 35
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	dB 30
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	dB 25

In questo caso i limiti di cui alla tabella vanno misurati con tempo di misura Tm di almeno 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo più esposto al rumore. In ogni caso non si applica il limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. Al di fuori delle aree e degli orari indicati dalla presente ordinanza devono comunque essere rispettati i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14/11/1997.

(AREA 2)

DALLO STABILIMENTO BALNEARE N.47 (BAGNI SOLE) – ESCLUSO - A VIALE TRIESTE ANGOLO VIALE GORIZIA

ORARI:

DA DOMENICA A GIOVEDI' FINO ALLE ORE 24.00
VENERDI' E SABATO FINO ALLE ORE 1:00

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 65	dB 70
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	NON CONSENTITO	dB 65
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO

Nel caso in cui l'attività rumorosa fosse collocata nello stesso edificio del cittadino disturbato e quindi il rumore si trasmettesse attraverso i muri e pavimenti interni, vanno rispettati i seguenti limiti:

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 35	dB 40
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	NON CONSENTITO	dB 35
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO

In questo caso i limiti di cui alla tabella vanno misurati con tempo di misura Tm di almeno 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo più esposto al rumore. In ogni caso non si applica il limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. Al di fuori delle aree e degli orari indicati dalla presente ordinanza devono comunque essere rispettati i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14/11/1997.

(AREA 3)

DA VIALE TRIESTE ALTEZZA VIALE GORIZIA A STRADA TRA I DUE PORTI, COMPRESA LA ZONA PORTUALE DI CALATA CAIO DUILIO, STR. TRA I DUE PORTI ED IL PIAZZALE ADIBITO A PARCHEGGIO (INDIC. RISTORANTE LA VELA)

DA DOMENICA A GIOVEDI' FINO ALLE ORE 1:00
VENERDI' E SABATO FINO ALLE ORE 2:00

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 65	dB 70
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	dB 55	dB 65
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	dB 60
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO

Nel caso in cui l'attività rumorosa fosse collocata nello stesso edificio del cittadino disturbato e quindi il rumore si trasmettesse attraverso i muri e pavimenti interni, vanno rispettati i seguenti limiti:

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 35	dB 40
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	dB 30	dB 35
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	dB 25
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO

In questo caso i limiti di cui alla tabella vanno misurati con tempo di misura Tm di almeno 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo più esposto al rumore. In ogni caso non si applica il limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. Al di fuori delle aree e degli orari indicati dalla presente ordinanza devono comunque essere rispettati i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14/11/1997.

(AREA 4)

BAIA FLAMINIA- AREA RICOMPRESA: LUGOFOGLIA DELLE NAZIONI, VIA PARISI, VIA BALDI, VIA MOSCA E VIA BELGRADO

DA DOMENICA A GIOVEDI' FINO ALLE ORE 24:00
VENERDI' E SABATO FINO ALLE ORE 1:00

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 65	dB 70
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	NON CONSENTITO	dB 65
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO

Nel caso in cui l'attività rumorosa fosse collocata nello stesso edificio del cittadino disturbato e quindi il rumore si trasmettesse attraverso i muri e pavimenti interni, vanno rispettati i seguenti limiti:

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 35	dB 40
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	NON CONSENTITO	dB 35
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO

In questo caso i limiti di cui alla tabella vanno misurati con tempo di misura Tm di almeno 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo più esposto al rumore. In ogni caso non si applica il limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. Al di fuori delle aree e degli orari indicati dalla presente ordinanza devono comunque essere rispettati i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14/11/1997.

(AREA 5)

BAIA FLAMINIA- AREA COMPRESA TRA:VIA PARIGI ANGOLO VIA BERNA, VIA VARSAVIA E IL MARE INCLUSO CAMPO DI MARTE:

DA DOMENICA A GIOVEDI' FINO ALLE ORE 1:00
VENERDI' E SABATO FINO ALLE ORE 3:00

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 65	dB 70
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	dB 55	dB 65
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	dB 60
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	dB 55

Nel caso in cui l'attività rumorosa fosse collocata nello stesso edificio del cittadino disturbato e quindi il rumore si trasmettesse attraverso i muri e pavimenti interni, vanno rispettati i seguenti limiti:

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	IL VENERDI' E SABATO
Fino alle ore 24:00	dB 35	dB 40
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	dB 30	dB 35
Dalle ore 1:00 alle ore 2:00	NON CONSENTITO	dB 30
Dalle ore 2:00 alle ore 3:00	NON CONSENTITO	dB 25

In questo caso i limiti di cui alla tabella vanno misurati con tempo di misura Tm di almeno 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo più esposto al rumore. In ogni caso non si applica il limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. Al di fuori delle aree e degli orari indicati dalla presente ordinanza devono comunque essere rispettati i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14/11/1997.

B2) possibilità di ascolto musica (compresa la musica dal vivo) quale attività accessoria di cui al regolamento regionale su menzionato, con possibilità di effettuare il Karaoke fino alle ore 24,00, nelle seguenti zone:

➢ **NEL RESTO DELLA CITTÀ:**

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	**IL VENERDI' E SABATO**
Dalle ore 8:30 alle ore 24:00	dB 60	dB 60
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	NON CONSENTITO	dB 55

Nel caso in cui l'attività rumorosa fosse collocata nello stesso edificio del cittadino disturbato e quindi il rumore si trasmettesse attraverso i muri e pavimenti interni, in questo caso vanno rispettati i seguenti limiti:

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	**IL VENERDI' E SABATO**
Fino alle ore 24:00	dB 35	dB 40
Dalle ore 24:00 alle ore 1:00	NON CONSENTITO	dB 35

In questo caso i limiti di cui alla tabella vanno misurati con tempo di misura Tm di almeno 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo più esposto al rumore. In ogni caso non si applica il limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. Al di fuori delle aree e degli orari indicati dalla presente ordinanza devono comunque essere rispettati i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14/11/1997.

C) Gli orari e i decibel, per le zone su indicate, devono essere rispettati anche all'interno dei Circoli privati;

D) il titolare del pubblico esercizio (bar/ristorante/chiosco) può effettuare **l'ascolto musica**, anche esterna presso il dehors di appartenenza, a seguito di presentazione al Comune dell'apposita SCIA corredata di relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato ai sensi della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Nel caso in cui il titolare/gestore del pubblico esercizio voglia effettuare musica dal vivo con impianti di amplificazione di proprietà del gruppo musicale che si esibisce, nella relazione del tecnico competente in acustica dovrà essere indicata la modalità con cui regolare l'impianto al fine di rispettare i limiti dei dB previsti nella ordinanza;

Resta fermo ed efficace quanto disciplinato dal D.P.R. 227/2011 all'art.4 co. 1 a mente del quale " *Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B,* ***fatta eccezione per l'esercizio di*** *ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense,* ***attività ricreative****, agroturistiche,* ***culturali*** *e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari* ***che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali****. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2".*

E) I limiti di cui alla sopra indicata tabella vanno misurati con tempo di misura ™ di almeno 10 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'area della manifestazione. In ogni caso non si applica il limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. Al di fuori delle aree e degli orari indicati dalla presente ordinanza devono comunque essere rispettati i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14/11/1997;

F) Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni indicate nelle singole autorizzazioni;

G) I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati alla attività di ascolto musica, in occasione delle seguenti festività: "Capodanno", "La Notte delle Candele", "Ferragosto", possono prorogare* l'orario di ascolto musica fino alle ore 03:00 del giorno seguente, con l'obbligo di rispettare i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14.11.1997 relativi alla classificazione acustica vigente nella zona intorno al locale.
Possono essere concesse altre deroghe con specifico atto del Sindaco.

(*la proroga viene applicata in via estensiva alle aree ricadenti nei limiti di orari più ristrettivi rispetto ai giorni e orari sopra indicati).

2) LOCALI DI INTRATTENIMENTO (sala da ballo, discoteche, night club) – art. 68 T.U.L.P.S.

I locali di pubblico intrattenimenti danzanti, sale da ballo, discoteche, night-club devono osservare il seguente orario di attività:
a) giorni feriali, festivi e prefestivi dalle ore 14,00 alle ore 3,00
b) nel periodo dal 01 aprile al 15 settembre è consentito protrarre l'attività fino alle ore 4,00.

3) GIOSTRE (art. 69 del T.U.L.P.S)

Le attività rumorose in genere:

	DA DOMENICA A GIOVEDI'	**IL VENERDI' E SABATO**
Fino alle ore 24:00	dB 65 misurati in facciata all'edificio più disturbato	dB 70 misurati in facciata all'edificio più disturbato
Fino alle ore 1:00	dB 55 misurati in facciata all'edificio più disturbato	dB 65 misurati in facciata all'edificio più disturbato

I titolari in possesso della autorizzazione art.69 TULPS e autorizzati all'attività di ascolto musica, in occasione delle seguenti festività: "Capodanno", "La Notte delle Candele", "Ferragosto", possono prorogare* l'orario di ascolto musica fino alle ore 03:00 del giorno seguente, con l'obbligo di rispettare i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14.11.1997 relativi alla classificazione acustica vigente nella zona.
Possono essere concesse altre deroghe con specifico atto del Sindaco.

4) PARCHI GIOCHI PER BAMBINI (Art. 86 del T.U.L.P.S.)

In tutto il territorio I PARCHI GIOCHI osservano il seguente orario:

Dal 01.01 al 31/12 dalle ore 10,00 alle ore 24,00 giorni feriali e festivi.

5) DEFINIZIONE DEL PERIODO DI STAGIONALITA' per strutture ricettive ed extra -ricettive e pubblici esercizi

Il periodo di stagionalità delle strutture ricettive ed extra - ricettive deve rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia (Legge Regionale 11/07/2006, n. 9 e ss.mm. ii). I gestori devono far pervenire comunicazione del periodo di apertura prescelto nei limiti di cui alla normativa sopra richiamata all'Ufficio Attività Economiche e Suap, tramite portale online oppure tramite PEC all'indirizzo suapassociatopesarese@emarche.it
.

È fatto comunque obbligo per le singole strutture garantire le dotazioni minime necessarie, in particolare la presenza di impianti di riscaldamento nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande (Legge Regionale 22/2021 e successivo regolamento attuativo) devono osservare il periodo di apertura dal 1°marzo al 31 ottobre di ogni anno, come stabilito per le annualità precedenti.

6) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. n. 22/2021e Regolamento regionale attuativo n.3/2022)

Autorizzazioni con attività giornaliere

Mercati:
• Limite massimo giornaliero: orario continuato dalle 7,00 alle 14,00
• Chiusura: intera giornata domenicale e festiva.
• Chiusura per i prodotti ittici: intera giornata domenicale, lunedì e festivi, esclusi i titolari di autorizzazione alla vendita del proprio pescato.

Commercio giornaliero su aree pubbliche disgiunti dai mercati:
• Limite massimo giornaliero: orario continuato da scegliersi tra le 7,30 alle 24,00

• Chiusura infrasettimanale e deroghe:
le stesse previste dai settori corrispondenti in sede fissa.

Mercati settimanali: Qualora la giornata di mercato dovesse coincidere con una giornata festiva il mercato si potrà tenere nella giornata festiva o potrà essere anticipato o posticipato a seconda delle richieste delle Associazioni di Categoria da presentarsi almeno venti giorni prima, che dovranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale.

Orario di Mercato Estivo e Invernale
• Limite massimo giornaliero di vendita: 07,30 – 13,00
• Scarico degli automezzi e approntamento banchi di vendita: dalle ore 06,00 alle 7,30
• Inizio orario di vendita ore 7,30
• Inizio di spunta dalle ore 7,30 alle ore 8,00
• Assegnazione posteggi termine ore 8,15
Gli assegnatari dei posteggi liberi devono approntare il banco entro le ore 8,30
• Chiusura banco di vendita: dopo le ore 13,00
• Rilascio area posteggio libera: entro le 14,30

Orario Mercato mensile 3° Domenica del mese
• Scarico degli automezzi e approntamento banchi di vendita: dalle ore 07,00 alle 08,00
• Inizio orario di vendita ore 08,00
• Inizio di spunta ore 08,00
• Assegnazione posteggi termine ore 8,30
Gli assegnatari dei posteggi liberi devono approntare il banco entro le ore 09,00

• Chiusura banco di vendita: dopo le ore 13,30
• Rilascio area posteggio libera: entro le 14,30

Mercati straordinari
In occasione della Pasqua e del Natale, è possibile svolgere mercati straordinari di domenica, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente ordinanza.

Manifestazioni fieristiche

Limite massimo giornaliero tra le:
7,30 – 24,00 secondo specifica manifestazione, con posizionamento del banco entro le ore 09,00 (pena la perdita dell'assegnazione)

Commercio itinerante nelle aree consentite Limite massimo giornaliero:
7,30 – 12,30 e 16,00 – 20,00

Commercio itinerante sull'arenile con attività autorizzate dalle ore 07:30 alle ore 20:00.

7) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

Orari esercizio di attività rumorose annesse agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione:

Gli impianti di autolavaggio annessi ai distributori di carburanti e adiacenti ai centri abitati, dotati per il funzionamento di dispositivi automatici devono osservare il seguente orario:

1) Periodo in cui è in vigore l'ora legale: 7,00 – 13,00 e 15,30 – 22,00
2) Nel restante periodo dell'anno: 7,30 – 13,00 e 15,00 – 22,00

L'orario continuato è ammesso per gli impianti di autolavaggio che dispongono della valutazione di impatto acustico ex art. 8 della Legge 447/95, che attesti l'idoneità a non superare i limiti di immissioni rumorose previste per le rispettive zone di insediamento.

8) SANZIONI AMMINISTRATIVE

PUNTI:1) 2) 3) 4)

Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1-2-3 e 4, si applica la disciplina sanzionatoria del T.U.LP.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione, ove applicabile;

PUNTO: 5)

Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto 5, si applicano le sanzioni previste all'art.45 della L.R. 11/07/2006, n. 9.

PUNTO 6)

Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto 6, si applicano le sanzioni previste dall'art. 72 della Legge Regionale del 5 agosto 2021, n. 22.

PUNTO 7)

Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto 7, si applicano le sanzioni previste dall'art. Art. 111 della Legge Regionale del 5 agosto 2021, n. 22.

Per quanto non previsto dalle norme si applicano, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 le sanzioni amministrative previste per le violazioni dei regolamenti: € 25,00 nel minimo e € 500,00 nel massimo, fatta salva l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del C.P. e senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

Si dà atto che è fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, quando lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;

DISPONE

- che la presente ordinanza resti in vigore fino all'approvazione di una nuova ordinanza e/o regolamento in materia;
- l'invio al Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e inserita sul sito del Comune di Pesaro nella sezione notizie e area tematica SUAP;
- per conoscenza manda alla Prefettura di Pesaro Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando dei Carabinieri.

Il Comune si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati e/o delle Forze dell'Ordine controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 del D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Il Sindaco
ANDREA BIANCANI / ArubaPEC S.p.A.

Proposta numero: 652